

**COMUNE DI BORGO CHIESE**  
PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 39**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

<b>OGGETTO:</b>	<b>ART. 170 E 174 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M.: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2024, 2025 E 2026 E RELATIVI ALLEGATI.</b>
-----------------	--

---

L'anno duemilaventitre, addì diciannove del mese di dicembre alle ore 18.00, nella sala delle riunioni presso la sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Sono presenti i signori:

ZULBERTI ALESSANDRA  
FACCINI MICHELE  
VICARI GIANNI  
RADOANI CLAUDIO  
SALVADORI MARISTELLA  
POLETTI SILVIA  
ROSA GIANLUCA  
MAZZOCCHI CORRADO  
BERTI DANIELA

Assentl: Spada Roberto, Poletti Michele, Poletti Eleonora, Bianchini Nicola, Bordiga Raffaele (giustificati).

Assiste il Segretario comunale signora Masè dott.ssa Elsa.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Zulberti Alessandra, in qualità di Vicesindaco, con le funzioni previste dall'art. 59 della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 – Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige, e per quanto disposto dal D.P.P. n. 7 di data 17 marzo 2023, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

<b>OGGETTO:</b>	<b>ART. 170 E 174 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E S.M.: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2024, 2025 E 2026 E RELATIVI ALLEGATI.</b>
-----------------	--

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la L.P. 09.12.2015, n. 18, recante “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, che, in attuazione dell’articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l’ordinamento contabile dei comuni con l’ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della L.P. 03.08.2015, n. 22, ha disposto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel Titolo I del D.lgs. 23.06.2011, n. 118, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa legge ha inoltre individuato gli articoli del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 che trovano applicazione nei confronti degli enti locali della Provincia Autonoma di Trento e stabilito, all’art. 54, che “In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell’ordinamento regionale o provinciale.”.

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini hanno pertanto adottato gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell’art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati), che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto l’art. 50 della L.P. 09.12.2015, n. 18 che, recependo l’art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm., fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che “i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall’articolo 151 possono essere rideterminati con l’accordo previsto dall’articolo 81 dello Statuto speciale e dall’articolo 18 del D.lgs. 16.03.1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”.

Vista la nota del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 12.09.2023 ad oggetto: “Le novità introdotte dal DM 25 luglio 2023 in materia di programmazione” ed acquisita a Pi.tre in data 13.09.2023, al n. 6642/A.

Dato atto come il D.M. 25 luglio 2023 abbia introdotto, fra le altre, diverse modifiche al principio applicato della programmazione 4/1 allegato al D.lgs. 118/2011. Le novità più significative riguardano l’introduzione del “processo di bilancio” con il quale vengono individuati tempi, ruoli e compiti in particolare dei responsabili finanziari e degli organi politici nell’iter di predisposizione del bilancio di previsione, al fine di garantire l’approvazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente. I paragrafi del principio applicato della programmazione 4/1 modificati dalla novella normativa sopra citata sono:

\* paragrafo 9.3.1 che individua l’iter di stesura del bilancio di previsione per gli enti locali;

\* paragrafo 9.3.3 che individua l’iter di stesura del bilancio di previsione per gli enti locali di piccole dimensioni; in questa fattispecie si fa riferimento agli enti locali con meno di 50 dipendenti o la cui articolazione organizzativa non

preveda distinte figure di Responsabilità per l’Ufficio personale, l’ufficio tecnico e l’ufficio entrate;

\* paragrafo 9.3.6 che disciplina il processo di bilancio in caso di rinvio dei termini facendo una distinzione nel caso in cui il rinvio sia disposto con decreto ministeriale o da legge.

Dato atto che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa.

Visto il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale – Integrazione per il 2023 e accordo per il 2024 dd. 07.07.2023 sottoscritto fra la Provincia autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie locali riportante alcune fondamentali indicazioni per la stesura degli strumenti di programmazione per i comuni trentini ed a valere sul triennio 2024/2026.

Richiamate le precedenti deliberazioni consiliari:

- n. 34 dd. 05.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Rinvio al 2020 dell’adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2019”;
- n. 2 dd. 19.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione finanziario 2019-2021, Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 e Nota Integrativa. Esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell’art. 233-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm..” ed in particolare quanto previsto dal punto 3 del dispositivo il quale recita testualmente: *“Di avvalersi, per quanto motivato in premessa, della facoltà, prevista dal comma 3 dell’art. 233-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di non predisporre il bilancio consolidato (...).”*
- n. 21 dd. 29.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Rinvio della contabilità economico-patrimoniale ai sensi del comma 2 dell’art. 232 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.” ed in particolare quanto previsto dal punto 1 del dispositivo il quale recita testualmente: *“Di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell’art. 232 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m. di non tenere la contabilità economico-patrimoniale nell’esercizio finanziario 2020, rinviandola al 2021”*;
- n. 16 dd. 31.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Approvazione rendiconto dell’esercizio finanziario 2020 e conferma esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale a regime” ed in particolare quanto previsto dal punto 2 del dispositivo il quale recita testualmente: *“Di ribadire, per quanto esposto in premessa, l’esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale a regime e ciò ai sensi del comma 2 dell’art. 232 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm. (recepito dall’art. 49 della L.P. 09.12.2015, n. 18), facoltà peraltro già esercitata con deliberazione consiliare n. 21 dd. 29.07.2020”*;
- n. 13 dd. 25.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Approvazione rendiconto dell’esercizio finanziario 2021 e conferma esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale a regime” ed in particolare quanto previsto al punto 2 del dispositivo che riporta testualmente: *“Di ribadire, per quanto esposto in premessa, l’esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale a regime e ciò ai sensi del comma 2 dell’art. 232 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm. (recepito dall’art. 49 della L.P. 09.12.2015, n. 18), facoltà peraltro già esercitata con deliberazione consiliare n. 16 dd. 31.05.2021”*.

Evidenziato, per quanto riguarda i vincoli di finanza pubblica, quanto segue:

- con la legge di stabilità per l'anno 2016 (L. 208 dd. 28/12/2015), ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica in attuazione di quanto sancito dall'art. 9 della L. 243/2012, venne stabilito che gli enti, fra cui i Comuni, dovevano conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, fra le entrate e le spese finali; l'applicazione della normativa statale anche per i Comuni della Provincia di Trento fu confermata con deliberazione delle Giunta provinciale n. 1468 dd. 30.08.2016;
- la legge di bilancio per l'anno 2017 (L. n. 232 dd. 11.12.2016), al comma 466 dell'art. 1, confermò lo stesso principio, aggiungendo che per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza, poteva essere considerato il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento; tale facoltà era già stata prevista dalla L.P. 05.08.2016, n. 14;
- con l'art. 10, comma 2, della L.P. 03.08.2018, n. 15 venne stabilito che la Provincia e gli Enti locali, ai fini dell'applicazione della L. 243/2012 sopra citata, avrebbero potuto includere fra le entrate finali anche quelle ascrivibili all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, accertato nelle forme di legge e rappresentato nel rendiconto; il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare n. 25 dd. 03.10.2018 e successivo messaggio dd. 05.10.2018, evidenziò, alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale in materia, che per il 2018 i Comuni potevano utilizzare l'avanzo di amministrazione per investimenti senza alcuna limitazione;
- la Provincia Autonoma di Trento, tramite l'Unità di missione strategica coordinamento enti locali politiche territoriali e della montagna, con nota dd. 11.01.2019 prot. n. P324/2019/19036/S.7-2019-2, ha informato i Comuni in merito alle principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 (legge 30.12.2018, n. 145) relative al concorso degli obiettivi di finanza pubblica, precisando quanto segue:
  - a decorrere dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, i Comuni potranno utilizzare sia il risultato di amministrazione, sia il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. 118/2011 (art. 1, comma 820);
  - i Comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo come desunto dal solo prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione di cui all'allegato 10 del D.lgs. 118/2011 (art. 1, comma 821);
  - a decorrere dal 2019 cessano di avere applicazione le norme relative al saldo di competenza come definite nella L. 232/2016; con riferimento al saldo di finanza pubblica 2018, restano fermi gli obblighi di monitoraggio e certificazione, mentre non trovano applicazione le sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo positivo per l'anno 2018 (art. 1, comma 823); resta ferma l'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del vincolo di pareggio nell'anno 2017 accertato dalla Corte dei Conti ai sensi dei commi 477 e 478 dell'art. 1 della L. 232/2016 (art. 1, comma 823);
  - l'entrata in vigore della L. 145/2018 ha portato un periodo di profonda incertezza relativamente alla possibilità di assumere debito, laddove l'eventuale accensione di prestiti potrebbe comportare la violazione del pareggio di bilancio come disciplinato dalla L. 243/2012 (legge "rinforzata" ai sensi dell'art. 81 comma 6 della Costituzione e tuttora vigente). In mancanza di linee guida precise ed al fine di adottare un comportamento contabilmente corretto, la Provincia di Trento ha richiesto un parere alla Sezione di controllo della Corte dei

Conti del Trentino Alto-Adige in ordine alla problematica sopra esposta ed in connessione al rinnovo delle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche e della conseguente acquisizione degli impianti. Con deliberazione n. 52/2019 il collegio della Sezione di controllo della Corte dei Conti del Trentino Alto-Adige ha evidenziato come permanga l'obbligo in capo agli enti territoriali di rispettare il pareggio di bilancio sancito dalla L. 243/2012 interpretato secondo le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale, ossia aggiungendo fra le entrate rilevanti anche l'avanzo di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato; da quanto previsto dalla sopra citata deliberazione n. 52/2019 della Sezione di controllo della Corte dei Conti del Trentino Alto-Adige si evince che l'indebitamento non figura fra le entrate che possano essere considerate valide ai fini del pareggio di bilancio.

Richiamato, ad integrazione di quanto sopra esposto in materia di indebitamento, quanto puntualmente inserito all'interno del sopra citato Protocollo d'intesa in materia di finanza locale di data 07.07.2023 e sottoscritto fra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio per le Autonomie Locali della provincia di Trento e letto in particolare quanto previsto al punto n. 7.1 di seguito riportato (...) “Per quanto concerne il ricorso all'indebitamento da parte degli Enti Locali, le parti condividono di confermare anche per il 2024 la possibilità di effettuare apposite intese a livello di Comunità/Territorio Val D'Adige nel rispetto del saldo di cui all'articolo 9 comma 1 della L. 243/2012 del complesso dei Comuni del territorio di riferimento.”.

Rilevato che al Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 è stata applicata una quota di avanzo “accantonato” per euro 22.000,00 (a co-finanziamento di spese non ricorrenti attinenti la liquidazione del trattamento di fine rapporto), così come consentito dal principio contabile 4/1 della programmazione di bilancio e come dato evincere dagli Allegati A1 “Risultato di amministrazione - quote accantonate”.

Richiamato in particolare quanto dettato dall'art. 187, comma 3, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. (recepito dall'art. 49 della L.P. 09.12.2015, n. 18) che recita testualmente: “Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.”

Atteso che nel Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 è stato iscritto il fondo di riserva nei limiti previsti dall'art. 166 del D.lgs. 267/2000 e s.m., sulla base delle indicazioni contenute nel D.lgs. 118/2011 e relativi allegati;

Rilevato altresì che il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale – Integrazione per il 2023 e accordo per il 2024 dd. 07.07.2023 sottoscritto fra la Provincia autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie locali, per quanto attiene ai limiti di utilizzo in parte corrente dell'ex FIM, limita l'utilizzo dello stesso alla sola quota utilizzabile in parte corrente relativa al recupero connesso all'operazione di estinzione anticipata dei mutui operata nell'anno 2015; la predetta scrittura contabile trova allocazione a bilancio con la tipologia di “giro interno” rispettivamente al codice di entrata 20101.02.20158 - Trasferimento

compensativo ex FIM per recupero quota annuale debito residuo estinto anticipatamente dagli ex comuni di Cimego e Condino (giro interno) ed al codice di spesa 50024.03.04052 - Quota annuale per estinzione anticipata mutui ex comune di Condino e Cimego (quota capitale) - giro interno per la somma di Euro 46.120,00 e ciò fino alla scadenza prevista nell'esercizio finanziario 2027.

Dato atto che anche per la annualità 2024, considerata la crisi economica attualmente in atto che ha determinato considerevoli aumenti nei costi energetici e più in generale dei prezzi di tutti i beni e servizi, verrà stanziato a favore dei comuni trentini un “fondo emergenziale” così come da lettura del più volte citato Protocollo in materia di finanza locale siglato in data 07.07.2023 dove si legge che: (...) “Le parti ora, al fine di accompagnare gradualmente i Comuni nell’attuale contesto di perdurante incertezza, condividono la necessità di mantenere, anche per il 2024, un fondo integrativo a sostegno della spesa corrente dei comuni, nell’ambito del fondo perequativo” (...) e ancora che (...) “le parti concordano di ripartire tale quota, secondo criteri che saranno puntualmente definiti con provvedimento assunto d’intesa tra le parti non appena saranno disponibili i dati relativi al rendiconto della gestione 2022 e comunque non oltre il mese di settembre”; il trasferimento in parola trova allocazione a bilancio finanziario 2024/2026 (in conto annualità 2024) al codice 20101.02.20161 - Fondo provinciale emergenziale a copertura rincari energetici per l’importo di presunti Euro 137.794,00 (e ciò in ossequio di quanto riportato nella nota prot. n. P324/2023/1.1.2-2015-62/29-2023-18/MT-MAB della Provincia Autonoma di Trento – Unità di missione strategica coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna acquisita a Pi.tre in data 25.10.2023 al n. 7909 e nella “nota metodologia” di riparto condivisa con il Consiglio delle Autonomie Locali ed approvata con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2066 dd. 20.10.2023 fermo restando che l’effettiva assegnazione verrà disposta contestualmente al riparto del Fondo perequativo per l’anno 2024.

Ritenuto di doversi rifare, per quanto riguarda la disciplina del procedimento di formazione e di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del bilancio finanziario, agli articoli da 7 a 10 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 13 dd. 30.04.2019 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 17 dd. 22.06.2020.

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, si provvederà con separato e futuro provvedimento giuntale al riaccertamento ordinario e quindi si aggiorneranno automaticamente gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2024/2026 seguendo il criterio di imputazione sulla base della rispettiva esigibilità e scadenza (criterio della cosiddetta competenza finanziaria potenziata).

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007), ai sensi del quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”.

Richiamate, per quanto sopra richiamato, le seguenti deliberazioni giuntali:

- n. 119 dd. 20.11.2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Servizio di acquedotto: approvazione tariffe per l’anno 2024”;
- n. 120 dd. 20.11.2023, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Servizio di fognatura: approvazione tariffe per l’anno 2024”;

Riscontrato che, con deliberazione n. 108 del 30.10.2023 immediatamente eseguibile, la Giunta comunale, al fine di poterli presentare al Consiglio comunale per l'approvazione definitiva in tempo utile, ha approvato:

- lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche;
- lo schema di bilancio di previsione finanziario 2024-2026, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa;
- lo schema di nota integrativa 2024-2026 al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;
- lo schema del Piano degli indicatori 2024/2026.

Preso atto che i suddetti documenti sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla legge 11.12.2016, n. 232 e ss.mm. e da tutte le normative di finanza pubblica.

Ritenuto opportuno specificare, anche alla luce di quanto in premessa riportato e secondo quanto previsto dalla L. 243/2012 tuttora vigente, che nella documentazione relativa agli schemi di programmazione 2024-2026 non figura il ricorso all'indebitamento.

Per quanto riguarda l'Imposta Immobiliare Semplice, il quadro di riferimento in vigore nell'anno 2022 (aliquote, esenzioni, agevolazioni, adempimenti) così come approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 3 del 28.02.2022 vale sotto ogni profilo anche per l'anno 2024 con riferimento al quale non vengono proposte variazioni. In base all'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 applicabile all'IM.I.S. ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.P. 14/2014, si intende pertanto riconfermato a tutto il 2024 quanto stabilito in ordine a detta imposta dal Consiglio comunale ed in conformità a quanto stabilito da apposita deliberazione consiliare n. 3 di seduta 28.02.2022.

Dato atto che la proposta di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026, di bilancio di previsione finanziario 2024-2026 con i relativi allegati, di nota integrativa al bilancio, sono rimasti depositati presso gli uffici comunali a disposizione dei consiglieri fino ad oggi e che dell'avvenuto deposito è stata data comunicazione ai consiglieri stessi con nota prot. n. 8181/P dd. 06.11.2023; ciò, ritenendo di doversi rifare, per quanto riguarda la disciplina del procedimento di formazione e approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del bilancio finanziario, agli articoli da 7 a 10 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 13 dd. 30.04.2019 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 17 dd. 22.06.2020.

Dato atto che il parere del revisore del conto, obbligatorio ai sensi dell'art. 210 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m. e dell'art. 239 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, è stato richiesto con nota prot. n. 8183/P dd. 06.11.2023, e ciò ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di contabilità.

Richiamata anche la comunicazione prot. n. 8181/P dd. 06.11.2023 inviata ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di contabilità ed avente ad oggetto: "Avviso di deposito bilancio di previsione finanziario 2024-2026".

Visto il parere favorevole n. 10/2023 dd. 27.11.2023 acquisito al prot. n. 8949/A dd. 01.12.2023 e del revisore del conto ed espresso sulla proposta di bilancio di previsione 2024/2026 e documenti allegati.

Vista la successiva nota prot. n. 9001/P dd. 04.12.2023 con la quale è stata data comunicazione ai consiglieri comunali dell'avvenuto rilascio dei pareri relativi al DUP e bilancio finanziario 2024-2026 da parte del revisore del conto e

ciò ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 2 lett. b) del vigente regolamento di contabilità.

Considerato che, successivamente all'approvazione del bilancio, la Giunta comunale provvederà all'adozione dell'atto programmatico di indirizzo attuativo del bilancio.

Tenuto presente che il rendiconto della gestione dell'anno finanziario 2022 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 28.04.2023.

Preso atto di quanto relazionato dal Sindaco e di quanto esposto dai singoli Consiglieri intervenuti nel corso della discussione.

Valutato di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., stante l'opportunità di garantire fin da subito la piena operatività.

Acquisiti, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., il parere sulla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e quello sulla regolarità contabile, entrambi espressi dal responsabile del servizio finanziario.

Visto il D.lgs. 23.06.2011 n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", modificato e integrato dal D.lgs. 10.08.2014, n. 126.

Vista la L.P. 09.12.2015, n. 18 - "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)";

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m..

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm..

Citato, a titolo informativo, il D.M. dd. 05.08.2022 di aggiornamento del piano degli indicatori di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali in contabilità finanziaria a decorrere dall'esercizio 2023, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2022 e al bilancio di previsione 2023/2025.

Vista la legge 29.12.2022, n. 197 (legge di bilancio statale per il 2023) pubblicata in G.U. al n. 303 dd. 29.12.2022.

Vista la L.P. n. 20 dd. 29.12.2022 (legge di stabilità provinciale per il 2023), pubblicata sul Numero Straordinario n. 1 al B.U.R. n. 52 dd. 29.12.2022.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 13 dd. 30.04.2019 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 17 dd. 22.06.2020.

Con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 1 (uno), espressi nelle forme di legge,

## D E L I B E R A

1. Di approvare il Bilancio di previsione 2024-2026 redatto secondo gli schemi di cui all'Allegato 9 al D. Lgs. n. 118/2011, con funzione autorizzatoria, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente le cui risultanze

finali sono evidenziate nel quadro generale riassuntivo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), nonché la Nota Integrativa al bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

2. Di dare atto che l'Organo di revisione ha espresso in data 27.11.2023 sullo schema di bilancio di previsione 2024-2026 parere favorevole (Allegato B alla presente deliberazione).
3. Di dare atto che i predetti documenti sono conformi a quanto stabilito dalla legge 11.12.2016, n. 232 e ss.mm. e da tutte le normative di finanza pubblica.
4. Di ottemperare all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in particolare all'art. 29 disponendo la pubblicazione sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".
5. Di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione, secondo gli schemi di cui all'allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016 ed aggiornato il 18/10/2016: l'invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all'obbligo previsto dall'art. 227 comma 6 del Dlgs 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti.
6. Di dichiarare per le motivazioni in premessa richiamate, con voti favorevoli n. 8 (otto), voti contrari n. 0 (zero), astenuti n. 1 (uno), espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., disponendone la pubblicazione all'albo telematico comunale entro cinque giorni dalla sua adozione, a pena di decadenza e per dieci giorni consecutivi.
7. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5, 13 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente.

IL VICESINDACO  
Zulberti Alessandra

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Masè dott.ssa Elsa